

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

73.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti in favore dei profughi italiani (5825) .....	3, 4
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 7
Boniver Margherita, <i>Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione</i> ...	6
Cardetti Giorgio (gruppo PSI), <i>Relatore</i> .....	3
Mazzuconi Daniela (gruppo DC) .....	6
Pacetti Massimo (gruppo comunista-PDS) .....	6
<b>Votazione nominale:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	7
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (5814) .....	7
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	7
<b>Votazione nominale:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	8

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17,20.**

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore dei profughi italiani (5825).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei profughi italiani ».

L'onorevole Giorgio Cardetti ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 5825 concerne provvedimenti in favore dei profughi italiani ed è diretto ad adeguare, soprattutto sotto l'aspetto delle provvidenze economiche, ma anche sotto quello normativo, le disposizioni della legge sui profughi 26 dicembre 1981, n. 763. Tale legge ha ormai dieci anni e nel frattempo è intervenuta la cosiddetta legge Martelli la quale, nell'affrontare giustamente il problema degli extracomunitari e dei profughi stranieri in Italia, ha finito con l'accordare agli stessi un trattamento migliore rispetto a quello riservato ai profughi italiani.

D'altro canto, gli adeguamenti meccanici delle provvidenze economiche stabilite dalla legge del 1981 sono tali che, in dieci anni, si è verificato soltanto un raddoppio di tali provvidenze, a fronte di un tasso di svalutazione reale molto più alto.

L'urgenza del provvedimento in esame risulta, per altro, dalle recenti vicissitudini di numerosi italiani costretti a la-

sciare la Somalia e l'Etiopia a seguito degli avvenimenti bellici che hanno coinvolto questi paesi: trattandosi infatti di ex colonie italiane, vi si trovavano molti nostri connazionali.

L'articolo 1 del provvedimento estende l'applicazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana, in base ad un criterio di omogeneità ed equità. L'articolo 2 adegua sia l'indennità di sistemazione *una tantum*, portandola da poco più di un milione a quattro milioni di lire, sia il contributo straordinario giornaliero, aumentato da 16.240 a 40 mila lire, cioè ad una cifra più equa, anche se non del tutto sufficiente. L'articolo 3 stabilisce che il Ministero dell'interno possa curare una sistemazione di prima accoglienza servendosi di appositi fondi. L'articolo 4 riserva una determinata aliquota di alloggi alla categoria dei profughi. Gli articoli 5, 6 e 7 concernono rispettivamente il reinserimento lavorativo, i finanziamenti agevolati e le borse di studio. L'articolo 8 prevede un'indennità a favore di coloro che vogliono tornare nel paese di provenienza una volta cessate le cause che ne hanno provocato il rientro in Italia. L'articolo 9 stabilisce che il ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione predisponga annualmente una relazione, da presentare al Parlamento, sull'attuazione e gli effetti della legge concernente i provvedimenti in favore dei profughi italiani. L'articolo 10 contiene disposizioni transitorie per le quali le provvidenze economiche sono corrisposte anche ai profughi rientranti dalla Somalia, dall'Etiopia e dalla Liberia. L'articolo 11 riguarda la copertura finanziaria.

Raccomando alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avverto che le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Familiari a carico).

1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificate dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.

2. La qualità di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi degli italiani all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(È approvato).

ART. 2.

(Provvidenze economiche).

1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario *pro capite*, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 *una tantum* e a lire 40.000 giornaliere per un massimo di sei mesi.

2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(È approvato).

ART. 3.

(Prima accoglienza e sistemazione).

1. A seguito della domanda dell'indennità *una tantum* o del contributo straordinario e nelle more della relativa erogazione, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti di mezzi di sostentamento, avviandoli se possibile ai centri di accoglienza.

2. Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sostenere spese relative a forme alternative di prima accoglienza e soccorso quando ricorrano ragioni di urgente necessità.

3. Per il periodo in cui la prima accoglienza è curata direttamente dal Ministro dell'interno, ai sensi dei commi 1 e 2, non si fa luogo all'erogazione del contributo straordinario.

(È approvato).

ART. 4.

(Alloggio).

1. L'aliquota di alloggi riservata alla categoria dei profughi dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento.

2. I contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione stipulati dai profughi possono avere durata inferiore a quella prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 5.

(Reinserimento lavorativo dei profughi).

1. I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori iscritti agli albi professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di età e per la durata di 36 mesi.

2. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio

1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

3. Restano in ogni caso ferme le norme che regolano il collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

(È approvato).

#### ART. 6.

(Finanziamenti agevolati):

1. La precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 è accordata sulla base delle certificazioni previste dall'articolo 36 della legge suddetta, estese all'attestazione dell'esercizio di attività industriale, commerciale ed artigianale da parte dei profughi.

(È approvato).

#### ART. 7.

(Borse di studio).

1. Una aliquota del 5 per cento dei premi, borse di studio e sussidi, previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, e successive modificazioni, è concessa con priorità ai profughi di cui alla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 8.

(Reinsediamento).

1. Una indennità *una tantum* di importo pari a quella prevista nell'articolo 2 è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove

questo avvenga entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.

(È approvato).

#### ART. 9.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le provvidenze economiche sono corrisposte nelle misure previste dalla presente legge, previa detrazione di quanto già erogato, anche in favore dei cittadini italiani e loro familiari a carico rimpatriati dalla Somalia e dall'Etiopia a seguito dei decreti del Ministro degli affari esteri rispettivamente del 4 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, e 31 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1991, nonché dalla Liberia a seguito del decreto del Ministro degli affari esteri del 5 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990.

2. Le provvidenze economiche nella misura stabilita dall'articolo 2 si applicano limitatamente al triennio 1991-1993.

(È approvato).

#### ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.300 mi-

lioni per l'anno 1991, di lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da assegnare ad appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta congiunta dei Ministri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

DANIELA MAZZUCONI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge, convinto che le esigenze alle quali esso tenta di fornire una risposta siano senz'altro da tenere in considerazione. Colgo anche l'occasione per sottolineare come la situazione degli italiani all'estero stia diventando estremamente complicata anche nei paesi non coinvolti da situazioni di guerra. Penso per esempio allo Zimbabwe, dove i risparmi dei nostri connazionali sono bloccati e, nell'ipotesi in cui questi volessero rimpatriare, avrebbero a disposizione solo una parte dei loro beni.

Alla luce di tali considerazioni, nel ribadire la posizione favorevole del mio gruppo sul provvedimento in esame, sottolineo l'opportunità che il Governo affronti complessivamente tutta la materia relativa agli italiani all'estero, con parti-

colare riferimento ai nostri connazionali che intendano rimpatriare, sì da garantire una uniforme normativa in materia. Sotto questo profilo, ritengo che proprio alla Commissione affari costituzionali, in virtù delle proprie competenze, spetti l'onere di creare i presupposti per agevolare una sostanziale parità di trattamento, sulla base di una normativa completa che reintegri nei loro diritti gli italiani emigrati all'estero che intendano rimpatriare.

MARGHERITA BONIVER, *Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*. Ringrazio l'ufficio di presidenza della Commissione per la cortesia che mi è stata usata nell'inserire tempestivamente il disegno di legge (che, tra l'altro, rappresenta il primo provvedimento predisposto dal mio ministero) all'ordine del giorno della seduta odierna.

Nel dichiarare di condividere totalmente le considerazioni formulate dal relatore, confermo il pieno impegno e l'interesse del ministero ad adottare una sorta di provvedimento-quadro capace di offrire una risposta adeguata a tutte le emergenze possibili che si vanno delineando non solo nello Zimbabwe, ma anche in Albania, come ho potuto constatare in una mia recente visita. Il Governo italiano è venuto a conoscenza che in quest'ultimo paese vi sono circa 80 connazionali; fino ad oggi l'Esecutivo ignorava la presenza di tale comunità perché ai membri di quest'ultima era stato impedito perfino di avvicinarsi al recinto dell'ambasciata italiana. Anche sotto questo versante si tratterà di intervenire in maniera concreta, per assicurare ai nostri connazionali la possibilità di ritornare in patria.

Concludo ricordando l'impegno del Governo in ordine al fondo speciale per gli italiani indigenti, sparsi nei cinque continenti, che intendono ritornare in patria.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo comunista-PDS preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento relativo ai profughi italiani, riconoscendone la validità dei contenuti e l'idoneità a sanare le situa-

zioni di precarietà giuridica degli italiani rimpatriati, corrispondendo in tal modo ad esigenze di equità.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro Boniver per la tempestiva ed esauriente risposta ai quesiti formulati dalla collega Mazzuconi. La Commissione resta in fiduciosa attesa delle iniziative preannunciate e dichiara fin d'ora la piena disponibilità a sostenerle il più possibile.

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 5825.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei profughi italiani » (5825):

Presenti e votanti.....	31
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì.....	31
Hanno votato no.....	0

*(La Commissione approva).*

Hanno votato sì: Angius, Azzolini, Balestracci, Barbera, Barbieri, Bassanini, Bertoli, Binetti, Calderisi, Cappiello, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Forleo, Gei, Gitti, Ingrao, Labriola, Mattarella, Mazzuconi, Novelli, Paccetti, Riggio, Sbardella, Soddu, Strumendo, Tortorella, Vecchiarelli e Zampieri.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in**

**servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (5814).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 luglio 1991.

Ricordo che nella seduta del 23 luglio scorso l'onorevole Caveri ha svolto la relazione ed è stata aperta la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e che la Commissione lavoro ha espresso il parere nella formula del nulla osta all'ulteriore iter del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa, ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1991, un'indennità speciale di seconda lingua, collegata alla professionalità, nella stessa

misura e con le stesse modalità previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 730 milioni per l'anno 1991, in lire 750 milioni per l'anno 1992 ed in lire 760 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991; all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1991, lire 250 milioni per l'anno 1992 e lire 260 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento « Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 5814.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) » (5814):

Presenti e votanti .....	31
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì .....	31
Hanno votato no .....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Angius, Azzolini, Balestracci, Barbera, Barbieri, Bassanini, Bertoli, Binetti, Calderisi, Cappiello, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Forleo, Gei, Gitti, Ingraio, Labriola, Mattarella, Mazzuconi, Novelli, Pacetti, Riggio, Sbardella, Soddu, Strumendo, Tortorella, Vecchiarelli e Zampieri.

**La seduta termina alle 17,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO